

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 729}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINISCALCHI, MACCANICO, AMICI, CAMO, CARBONELLA, DIANA

Disciplina delle attività professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e istituzione del ruolo unico professionale

Presentata il 12 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia dell'attività professionale nel rapporto d'opera professionale dipendente richiede, per la sua complessità e specificità, un apposito provvedimento legislativo che può essere definito partendo dalla relazione presentata nella XIII legislatura dalla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione della Camera dei deputati, in data 6 marzo 1997 (A.C. 244-A), che fa seguito alla relazione « dei tre saggi » Cassese, Arcidiacono e Pizzorno, che la Commissione medesima ha condiviso ed adottato come utile base di partenza per il suo lavoro.

La relazione è un autorevole e completo punto di partenza per la presente iniziativa e non merita di essere accantonata senza che da essa si traggano gli spunti e le indicazioni che ancora oggi si

rivelano attuali e compatibili con l'intero assetto normativo.

Nella relazione, la Commissione speciale sostiene, tra l'altro, che tra le conseguenze più gravi che il sistema di corruzione produce è il fatto di debilitare le migliori energie all'interno dell'apparato statale e favorire « lo smantellamento degli apparati tecnici attraverso le lottizzazioni degli incarichi esterni, rendendo impossibili i controlli soprattutto nei casi di privatizzazione dei servizi, con la conseguenza di appesantire i bilanci delle amministrazioni ».

Quanto sopra trae origine dal « Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione » (istituito con decreto n. 211 del Presidente della Camera dei deputati, il 30 settembre 1996), presentato alla Presidenza della Camera in data 23 ottobre 1996.

Il Rapporto, infatti, in più riprese sottolinea che « una delle ragioni principali della corruzione è la debolezza della amministrazione, data dall'assenza o dall'insufficienza dei corpi professionali. Essa costringe le amministrazioni ad affidarsi a soggetti esterni per tutte le attività che riguardano l'opera di specialisti ». I rimedi ipotizzabili sono l'aggiornamento continuo del proprio personale professionale ed in secondo luogo che i professionisti dipendenti iscritti agli albi « vanno organizzati in corpi separati, con uno stato giuridico ed un trattamento economico che consentano di attrarre personale di preparazione adeguata ».

« Non ci si deve illudere » conclude il Rapporto nella parte inerente la materia professionale « di poter acquisire le professionalità necessarie, se non si è disposti a pagare il loro prezzo, né che la corruzione abbia termine, finché le amministrazioni non abbiano superato la loro debolezza ».

Con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, facendo seguito all'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare entro dodici mesi uno o più decreti delegati diretti a prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere nell'ambito dell'area della dirigenza la disciplina relativa ai dirigenti amministrativi da quella concernente le specifiche tipologie professionali riservate ai laureati pubblici dipendenti iscritti agli albi professionali, attualmente inquadrati in ruoli e qualifiche diversificate da comparto a comparto della pubblica amministrazione, nonché di stabilire una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici quali i geometri, i periti industriali, i periti agrari, nonché gli assistenti sociali, che svolgano qualificate attività professionali implicanti la iscrizione agli albi professionali di categoria.

In attuazione di tale delega, l'articolo 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (ora confluito nell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

A complemento ed integrazione della normativa sopra richiamata, la presente proposta di legge detta norme per l'organica disciplina del rapporto d'opera professionale per il personale che svolge attività implicante la iscrizione agli albi professionali, nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni dei vari comparti del pubblico impiego, degli enti pubblici economici, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, delle aziende e società erogatrici di servizi pubblici, di beni essenziali ovvero esercenti pubblici trasporti degli enti e aziende di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disciplina delle attività professionali oggetto della presente proposta di legge si applica anche agli organismi di diritto pubblico la cui attività risulta finanziata in modo maggioritario dallo Stato o dagli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché al settore delle privatizzazioni dei servizi pubblici con particolare riferimento alle società — locali o nazionali — a capitale pubblico o a capitale misto, per le quali la privatizzazione della forma giuridica e la rigidità e la sovrabbondanza delle norme e delle procedure amministrative potrebbero garantire l'elusione sia dei controlli amministrativi che di quelli relativi alle società private, creando occasioni di scambio occulto.

A questo problema si ricollegano il tipo di organizzazione e l'autonomia della gestione delle strutture professionali in relazione all'esercizio della professione, norme di rilevante interesse che si ritengono indispensabili al fine di rendere sempre più rispondenti al nuovo modello organizzatorio delle amministrazioni lo svolgimento delle attività professionali nell'esclusivo interesse della trasparenza e della collettività nazionale.

L'evoluzione dei tempi e la prospettiva dei nuovi problemi che sono emersi a seguito di esigenze nuove determinate dalla sempre maggiore evoluzione delle tecnologie e dalla conseguente trasformazione della posizione del professionista

dipendente, richiedono di superare la confusione e le lacune delle normative vigenti nelle attività di specifico interesse professionale esercitate nell'ambito dei compiti istituzionali presso le amministrazioni, enti e società sopracitati, in parte carenti del tutto di una regolamentazione organica dell'esercizio professionale dipendente che viceversa, con la legge 20 marzo 1975, n. 70, ha trovato concreta applicazione negli enti pubblici non economici, mentre non ha trovato una sua corretta applicazione negli altri comparti della pubblica amministrazione nei settori di pubblico interesse.

L'indagine promossa dal Ministro per la funzione pubblica nel novembre del 1993, in sede di gruppo di lavoro finalizzato alla valorizzazione e coordinamento dei dipendenti professionisti dello Stato e degli enti pubblici, ha rilevato che nella pubblica amministrazione circa il cinquanta per cento dei posti in organico in discipline tecnico-scientifiche (ingegneri, architetti, geologi, agronomi, eccetera), risultano vacanti e le difficoltà di reclutamento, sempre più evidenti e marcate, necessitano di rimedi incentivanti l'assolvimento delle funzioni professionali dipendenti che richiederebbero, altrimenti, necessario ed esigente l'approccio delle amministrazioni alla professione esterna, che comporterebbe una spesa notevolmente maggiore, come è stato sottolineato anche dal Rapporto del Comitato di studio sulla prevenzione della corruzione, di quella necessaria con il ricorso a professionisti interni e a quella derivante dalla incapacità di controllare gli appaltatori e di valutare la congruità dei prezzi.

L'alto costo del servizio professionale non consente, d'altra parte, un suo impiego irrazionale o indiscriminato; la prestazione professionale, com'è noto, è troppo delicata per richiedere una improvvisazione o la partecipazione saltuaria di singoli professionisti.

L'attività professionale va intesa infatti come una organica confluenza delle esperienze di gruppi di lavoro specializzati e coordinati, integrando i singoli aspetti tecnici, gestionali, legali, attuariali, eccetera,

contemporaneamente presenti in molti degli interventi delle categorie professionali presenti nelle amministrazioni e dotandoli di tutti i sussidi tecnici offerti dalle avanzate tecnologie e dai metodi organizzativi e manageriali più moderni, al fine di disporre di tutte le specializzazioni necessarie in ogni circostanza e tese ad una rapida soluzione dei problemi in progetto, premessa indispensabile per la successiva celere attuazione degli stessi, nel rispetto dei tempi stabiliti dai programmi.

Storicamente da ben sette legislature i professionisti dipendenti attendono dal Governo e dai due rami del Parlamento l'approvazione di un testo legislativo che detti norme sulla disciplina del loro *status* professionale, ma tutte le iniziative volte in tal senso non hanno mai completato l'iter legislativo per fine anticipata della legislatura.

È necessario, pertanto, restituire alle categorie professionali dipendenti la fiducia nelle pubbliche istituzioni, assicurando un adeguato riconoscimento alle loro elevate professionalità.

Questi professionisti, prima del riassetto del parastato, costituivano la categoria direttiva tecnica avvantaggiata, rispetto alla categoria direttiva amministrativa, dall'inserimento iniziale in una qualifica superiore, da tempi di percorrenza della carriera più celeri, dal riconoscimento di specifiche indennità professionali.

I professionisti appartenenti anche alle più elevate qualifiche dirigenziali, furono inquadrati nel ruolo unico professionale in attuazione della legge n. 70 del 1975, trasformando la carriera tecnica in due uniche qualifiche funzionali, non ordinate gerarchicamente al proprio interno, delle quali una riservata ai diplomati e riconoscendo alla prima qualifica professionale, riservata ai laureati, una preminenza di stato rispetto alla dirigenza amministrativa con uno sviluppo del trattamento economico parallelo sino alle posizioni più elevate della dirigenza amministrativa.

Questa innovazione legislativa fu esattamente interpretata dal legislatore della legge 20 marzo 1975, n. 70, negli articoli 15 e 16, in base ai quali gli appartenenti al ruolo professionale, mentre parteci-

pano, in varia misura, al procedimento di formazione della volontà amministrativa degli enti pubblici, si assumono nell'esercizio della loro attività « a norma di legge una personale responsabilità di natura professionale ».

La relazione illustrativa della suddetta legge n. 70 del 1975, aggiunge, inoltre: « come si desume agevolmente dalla formulazione di questa norma il termine "professionale" non ha certo in questo caso il significato quanto mai ampio e generico di attività svolta in modo continuativo a scopo di guadagno, ma proprio la precisa accezione che assume la parola quando questa la si consideri come l'aggettivo corrispondente al sostantivo "professionista" ».

E proprio a ruoli organici di professionisti il legislatore ha inteso riferirsi per conferire una nuova disciplina giuridica a gruppi di operatori che, come ha avuto occasione di far notare il Consiglio di Stato nella motivazione di alcune sue decisioni giurisdizionali sono, per così dire, sulla linea di confine tra gli impiegati ed i liberi professionisti in quanto effettuano prestazioni di lavoro che hanno un peculiare contenuto, giacché non soltanto si inseriscono nella sfera organizzativa propria dell'ente, ma si proiettano nell'ambito di un'altra struttura giuridica, diventando un elemento sia del rapporto di impiego sia dei vari rapporti professionali costituiti con altri soggetti e con le pubbliche autorità, con responsabilità personali e autonomia decisionale, tanto da potersi affermare che essi cumulano lo *status* di pubblici impiegati con quello di esercenti la professione.

Lo stesso articolo 15 della richiamata legge n. 70 del 1975 contiene implicitamente i criteri orientativi sul modo con cui va organizzata in futuro l'attività delle categorie di professionisti, non più in uffici burocratici, ma nella forma di studi professionali, in cui le competenze individuali possono essere integrate solo dalla collaborazione di gruppo e dall'azione di coordinamento, senza vincoli di subordinazione gerarchica, lungo la linea operativa dei servizi d'istituto.

Da questo inquadramento normativo derivano le necessarie conseguenze sul piano retributivo, avuto riguardo alla duplice esigenza di agevolare, per quanto possibile, il reclutamento di giovani professionisti adeguatamente preparati e di assicurare uno sviluppo retributivo consona alle leggi di mercato.

Nella X legislatura, il Governo, mantenendo fede all'impegno assunto di affrontare unitariamente le problematiche delle categorie professionali che andranno individuate in tutti i settori del pubblico impiego allargato, per sottrarle alla contrattazione e ricondurle nell'ambito della riserva di legge, nel presentare al Parlamento il disegno di legge sul riordino della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (atto Camera n. 3464) ha inserito all'articolo 13 (ex articolo 9) le norme per la istituzione del ruolo unico professionale e all'articolo 20 (ex articolo 14) le relative norme transitorie.

Il testo, contenente i citati articoli, fu approvato dalla Camera dei deputati, ma non proseguì il suo *iter* per la fine anticipata della legislatura.

Nella XI legislatura, fu nuovamente ripresentato alla Camera dei deputati (il 19 maggio 1993, atto Camera n. 2679) e al Senato della Repubblica (il 22 aprile 1993, atto Senato n. 1171), il disegno di legge sulla istituzione del ruolo unico professionale, il cui *iter* legislativo, iniziato presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati (relatore onorevole Orazio Sapienza), non ebbe seguito per la prematura fine della legislatura.

Ripetuti disegni di legge sulla istituzione del ruolo unico professionale furono presentati nelle successive legislature, ma sebbene avviata alla Camera dei deputati la loro discussione, la fine anticipata delle legislature non consentiva di completare l'*iter* legislativo.

Sorge, quindi, la necessità di completare l'impegno assunto dal Parlamento con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, tra i quali quelli relativi al comma 4, lettera d),

diretti a « prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali (*omissis*) e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali (*omissis*) ».

La presente proposta di legge integra, in conclusione, l'organica normativa nella materia, prevedendo per le specifiche tipologie professionali concernenti i professionisti laureati dei vari comparti del pubblico impiego e per i professionisti diplomati, la disciplina ripetutamente rinviata dell'esercizio della professione nell'ambito del rapporto d'opera professionale espletato nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza.

Ciò premesso si espongono, di seguito, i contenuti del testo della presente proposta di legge.

All'articolo 1 sono indicate le finalità della legge per l'organica disciplina dello stato giuridico delle categorie professionali dipendenti dalle amministrazioni ivi elencate, mentre all'articolo 2 si disciplina l'istituzione del ruolo unico professionale nelle amministrazioni, nel rispetto dei principi dettati dal legislatore per gli appartenenti al ruolo professionale degli enti pubblici non economici; l'articolo 3, in armonia con il comma 4, lettera *a*), dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la costituzione del corpo dei professionisti dello Stato, incardinato nell'ambito del ruolo unico professionale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e posto a servizio di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla stregua dell'Avvocatura dello Stato e dei sistemi adottati in altri Paesi, come il *Technical Civil Service* inglese.

Gli articoli 4 e 5 riprendono di massima e integrano, per la migliore attuazione, la normativa dettata agli articoli 13 e 20 del disegno di legge del Governo sulla riforma della dirigenza (atto Camera n. 3464), approvati da questo ramo del Parlamento nella X legislatura, senza poter proseguire l'*iter* legislativo per la fine anticipata della legislatura. In particolare,

si affianca un parallelo necessario intervento di riordino delle strutture professionali, definendo, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia sul piano tecnico-professionale e gestionale delle rispettive strutture, il rapporto dei professionisti con la dirigenza, raccordandosi ai diversi livelli di coordinamento professionale con i dirigenti delle strutture amministrative per l'individuazione di obiettivi e priorità al fine di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata, favorendo l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale anche mediante la concessione dell'anno sabbatico e stabilendo norme di garanzia relative ai rischi connessi all'assunzione personale delle responsabilità di natura professionale nell'esercizio dell'attività svolta nell'interesse delle amministrazioni di appartenenza.

Considerato che il regime normativo e retributivo delle categorie professionali, anche agli effetti della mobilità e della perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe, così come indicato all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve essere regolato nel rigoroso rispetto dell'esercizio della professione regolamentata legislativamente in maniera univoca per gli iscritti agli albi, viene previsto all'articolo 5 che il rapporto di lavoro, concordato tra le parti mediante un accordo sindacale unico per tutti i comparti, viene definito, nell'ambito di una apposita area di contrattazione autonoma, distinta da quelle della dirigenza, alle cui trattative partecipano l'ARAN in rappresentanza della parte pubblica dei vari comparti e rappresentanti delle confederazioni sindacali professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva degli appartenenti al ruolo unico professionale (così come già previsto dal disegno di legge governativo n. 3464 del 19 dicembre 1988, sul riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali).

Infine, viene stabilito che le rappresentanze sindacali delle organizzazioni sindacali professionali rappresentative delle categorie professionali continuano ad essere regolate dall'articolo 19 (e seguenti) dello statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300 del 1970. La norma si fonda sulla indiscutibile peculiarità del rapporto di lavoro dei professionisti, peculiarità che giustifica il mantenimento della possibilità di costituire una rappresentanza sindacale aziendale differenziata rispetto a quella della generalità dei lavoratori.

L'articolo 6 assicura incentivi per particolari prestazioni professionali con la espressa consapevolezza, sottolineata anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in materia di esecuzione di opere pubbliche, approvato il 29 ottobre 1992 dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato in sede congiunta, di prevedere la corresponsione di compensi a tariffa professionale ridotta del 30 per cento, per incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo, espletati dai professionisti tecnici dipendenti delle amministrazioni appaltanti opere e impianti di manutenzione, trasformazione, ampliamenti, costruzione e trasformazione del territorio e verifiche, al fine di non trascurare le aspettative delle categorie professionali dipendenti che esplicano prestazioni professionali di rilevante interesse, rese in rappresentanza e per conto delle amministrazioni di appartenenza.

L'efficiente espletamento di attività professionali cui è corollario il riconoscimento del diritto al compenso quando rivestono aspetti di complessità e delicatezza e per le quali ai soggetti utilizzati vengono riconosciute doti di capacità professionali e di esperienza, oltre che di probità, escludono che esse trovino fondamento nella carica ricoperta e che possano rientrare, data la loro particolare natura, tra i normali compiti d'ufficio. È necessario, infatti, un apposito provvedimento di conferimento dell'incarico, effettuato *intuitu personae* e non *ratione officii* cui si accompagna un atto di adesione da parte del soggetto investito, che conserva

piena potestà di non accettare o di rinunciare all'incarico medesimo.

Nè si può affermare, nel caso di specie, il principio dell'onnicomprendività, tenuto conto che già il quarto comma dell'articolo 62 del regolamento di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, prevedeva che fosse riservata alle singole amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri funzionari i corrispettivi per le prestazioni « compiute » per pubbliche amministrazioni sulla base delle tariffe professionali ridotte del 30 per cento. Numerose sentenze della magistratura nell'affrontare l'argomento hanno poi osservato che il quadro normativo delineato dall'articolo 62 sopra citato, consente alle amministrazioni di erogare un compenso per le prestazioni professionali rese ad enti diversi e anche a favore dell'amministrazione di appartenenza, in relazione ad un particolare incarico professionale conferito con esplicito mandato dal legale rappresentante della amministrazione di appartenenza.

L'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 prevede ora che una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di un'opera o di un lavoro sia ripartito tra i dipendenti incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, dei collaudi; si prevede altresì che il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione sia ripartito tra i dipendenti che lo hanno redatto.

Nei casi di specie il principio dell'onnicomprendività, va ricordato, non trova applicazione in quanto quest'ultimo non può prevalere su di un atto di legislazione primaria, e, conseguentemente, non può incidere, in danno dei professionisti tecnici dipendenti delle amministrazioni, su posizioni soggettive direttamente disciplinate da norma di legge.

In materia di onorari e diritti dovuti sulle spese giudiziali, inoltre, la legge forense (regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) all'uopo non pone alcuna distinzione tra professionisti iscritti al libero foro e iscritti all'elenco speciale annessi all'albo professionale.

Ciò non di meno, per costante giurisprudenza, l'attribuzione degli onorari e dei diritti a favore dei professionisti dipendenti deriva dal loro *status* professionale e viene riconosciuta nei casi in cui l'attività professionale risulta prestata con effettivo vantaggio della amministrazione di appartenenza, anche nel caso frequente del giudizio favorevole alla amministrazione con la compensazione delle spese o a vantaggio dell'amministrazione da una transazione che ne accolga le pretese senza pronuncia sulle spese, ovvero che la condanna alle spese della soccombente parte avversa alla amministrazione, non è necessariamente seguita dall'effettivo recupero delle spese.

L'articolo 7 prevede le modalità per l'accesso al ruolo unico professionale mediante concorso pubblico di selezione e titoli o corso-concorso per prestazioni professionali specializzate richieste dalle amministrazioni, ai quali sono ammessi gli iscritti da almeno cinque anni agli albi professionali, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici.

Il periodo di attività professionale degli iscritti agli albi svolto all'esterno della amministrazione che bandisce il concorso pubblico per selezione basato su prove attitudinali e di esperienze applicate alla pratica professionale, evita i tempi morti del *training* formativo e l'alta incidenza di questi costi fissi, introducendo, viceversa, un elemento completamente nuovo nella strutturazione dell'attività professionale, poiché l'esperienza professionale acquisita all'esterno consente sin dall'inizio quell'elevato necessario rendimento produttivo e di efficienza e il ricorso a tutta una serie di sussidi tecnici e di tecnologie avanzate, potendo attirare in servizio le energie professionali migliori presenti nel mondo del lavoro, con l'offrire loro posizioni decorose e competitive con le leggi di mercato e sviluppi di carriera orizzontali con elevati livelli retributivi equiparati sin dall'ingresso a quelli della dirigenza.

Pretendere, d'altra parte, di sottoporre gli iscritti agli albi professionali a verifiche d'esame selettive di tipo scolastico ovvero a *test* aziendali per l'accesso in ruolo e lo sviluppo delle carriere professionali a

nulla serve, poiché le scienze sociologiche del lavoro hanno ampiamente dimostrato che soltanto la pratica professionale di « mestiere » espletata nel corso dell'attività professionale arricchisce la conoscenza e l'esperienza del professionista a tutto vantaggio dell'efficienza del servizio professionale dipendente.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un organo nazionale consultivo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di rispondere all'ulteriore fondamentale esigenza di garantire l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale nell'ambito delle amministrazioni, poiché l'esperienza ha dimostrato le serie difficoltà incontrate dalle amministrazioni che hanno istituito per legge il ruolo unico professionale, sia in sede di applicazione delle norme relative, sia in relazione al corretto svolgimento delle attività professionali dipendenti, di non semplice attuazione e che hanno prodotto l'emergere di situazioni di incongruenza e di sostanziale irregolarità sanate dall'intervento, su ricorso degli interessati, del giudice amministrativo dopo un lungo contenzioso tra le parti in causa. Al comitato consultivo nazionale possono rivolgersi le amministrazioni perché esprima pareri e norme di interpretazione e di indirizzo generale sui quesiti posti dai gruppi consultivi costituiti presso le singole amministrazioni, alla stregua di quelli già costituiti nell'ambito degli enti pubblici non economici.

Tale comitato serve altresì a definire codici di comportamento professionale consentendo un autocontrollo di comportamento nell'esercizio delle attività professionali da parte degli interessati.

L'organo nazionale consultivo adempie, inoltre, agli oneri di pubblicità e di informazione su argomenti concernenti l'attività professionale dipendente finalizzata alla maggiore efficienza e al conseguimento di una effettiva trasparenza dell'azione pubblica e può proporre al Governo iniziative per la migliore efficacia e produttività dell'attività e della qualificazione professionale medesima.

Con l'articolo 10, infine, è stabilita l'immediata entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano lo stato giuridico dei professionisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici anche economici, degli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, delle aziende erogatrici di servizi pubblici e di beni essenziali, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti, delle Ferrovie dello Stato Spa e delle gestioni commissariali governative, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *a*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, degli enti ed aziende indicati al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'esercizio delle rispettive attività professionali per le quali sono richieste l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione negli albi professionali.

ART. 2.

(Istituzione del ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna delle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1 è istituito il ruolo unico professionale.

2. Appartengono al ruolo unico professionale i dipendenti i quali, nell'esercizio del rapporto d'opera professionale svolto nell'ambito dei compiti istituzionali della amministrazione cui appartengono, si assumono, a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e

per svolgere le loro mansioni devono essere iscritti negli albi professionali. Gli appartenenti al ruolo unico professionale sono soggetti per l'esercizio della professione alla disciplina dell'ordine o del collegio di appartenenza e dei singoli mandati professionali rispondono direttamente al legale rappresentante dell'amministrazione. Il ruolo unico professionale si articola in due qualifiche professionali. Alla prima appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il diploma di laurea; alla seconda appartengono gli iscritti negli albi professionali per i quali è richiesto il possesso di altri titoli di studio.

3. Sono, altresì, inquadrati nel ruolo unico professionale di cui al comma 1, anche in soprannumero, con la decorrenza prevista al medesimo comma 1, i dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assunti per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione. Il requisito della iscrizione all'albo professionale è accertato nei confronti del personale in servizio con riferimento alla data di inquadramento nel ruolo unico professionale.

4. Il personale di cui ai commi 2 e 3 conserva l'anzianità di servizio maturata nella qualifica ricoperta alla data dell'inquadramento in ruolo.

ART. 3.

(Corpo dei professionisti dello Stato).

1. Con ordinamento autonomo è istituito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Corpo dei professionisti dello Stato, di seguito denominato « Corpo ».

2. Costituiscono il Corpo gli appartenenti al ruolo unico professionale di cui all'articolo 2.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi dalla medesima stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle categorie professionali interessate, uno o più decreti legislativi, intesi a determinare:

a) i criteri di organizzazione, l'ordinamento, il funzionamento e, previa ricognizione e rilevazione presso le varie amministrazioni della consistenza complessiva del personale assunto per l'esercizio delle corrispondenti attività tecnico-professionali, la determinazione della dotazione organica di ciascuna delle categorie professionali appartenenti al Corpo, che è articolato in settori omogenei di professionalità e del personale tecnico ed amministrativo di supporto, nonché le modalità per l'utilizzazione degli appartenenti al Corpo presso le varie amministrazioni ed aziende dello Stato;

b) i compiti, le funzioni e le attribuzioni del consiglio di amministrazione del Corpo, nonché le modalità di elezione dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d)* del comma 4 eletti dagli appartenenti al Corpo.

4. Il consiglio di amministrazione del Corpo è composto da:

a) l'ingegnere coordinatore generale dello Stato, che lo presiede;

b) un professionista coordinatore vicario per ciascuna delle categorie professionali in servizio;

c) un rappresentante, rispettivamente, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) un numero di membri eletti a scrutinio segreto dagli appartenenti a ciascuna delle categorie professionali in servizio, tale da assicurare la rappresentanza dei professionisti laureati e diplomati.

5. L'ingegnere coordinatore generale dello Stato ed i coordinatori vicari sono scelti in base ai titoli di servizio ed alle attitudini professionali, tra gli appartenenti al Corpo, con una anzianità di almeno quindici anni di servizio effettivo e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

ART. 4.

(Organizzazione).

1. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle categorie professionali, sono disciplinate:

a) le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche e la loro consistenza per ciascuna professione, con l'esclusione di quelle di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3;

b) la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da queste alle altre amministrazioni e viceversa;

c) l'organizzazione delle attività professionali;

d) l'individuazione delle strutture professionali;

e) la definizione degli incarichi di coordinamento, nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni e fatto salvo il principio della rotazione;

f) i rapporti dei professionisti con i dirigenti, nel rigoroso rispetto degli ambiti di autonomia anche sul piano della gestione finanziaria e tecnica, compresa l'adozione degli atti che impegnano la gestione professionale e le singole strutture professionali verso l'esterno, nonché i

poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo connessi alla gestione e alle strutture professionali medesime. Di tali poteri rispondono direttamente i professionisti ai quali vengono affidati. Al fine di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico cui l'attività istituzionale è finalizzata, i rapporti con i dirigenti si raccordano ai vari livelli di coordinamento professionale per la individuazione di obiettivi e priorità, sulla base della autonomia del ruolo unico professionale e delle rispettive responsabilità.

2. Allo scopo di assicurare l'efficienza delle proprie strutture professionali, le amministrazioni di enti e le aziende di cui all'articolo 1 devono garantire la dotazione di idonei mezzi strumentali e di adeguati sussidi conseguenti allo sviluppo ed all'evoluzione delle tecnologie e delle metodologie di ricerca e di applicazione, nonché del necessario personale amministrativo e tecnico di supporto funzionalmente dipendente dalle strutture professionali medesime.

3. Ai fini della migliore qualificazione dei professionisti dipendenti, le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1 promuovono e favoriscono l'aggiornamento permanente degli appartenenti al ruolo unico professionale nonché, con onere e spese a proprio carico, la partecipazione a convegni di studio, a corsi ed attività scientifiche, a visite di specializzazione e, previo accordo con gli interessati che ne hanno avanzata richiesta, la concessione dell'anno sabbatico con comando presso altre amministrazioni, industrie, enti di ricerca, istituzioni universitarie nazionali ed estere, prevedendo le relative condizioni.

4. Gli incarichi professionali di docenza, limitati ai singoli corsi organizzati dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, anche in comune con altre amministrazioni, vengono conferiti a professionisti dipendenti ed esterni e a docenti, esperti nelle discipline del corso, dal competente organo dell'amministrazione promotrice che, in accordo con le amministrazioni interessate, determina

anche i relativi compensi e spese, da ripartire proporzionalmente al numero dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale iscritti al corso.

5. Le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1 sono tenute a stipulare in favore dei propri dipendenti appartenenti al ruolo unico professionale apposita polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza, incluse le attività di progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo. Il pagamento del premio assicurativo è posto a carico delle amministrazioni medesime.

6. Nel caso in cui i professionisti dipendenti siano sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle attività professionali loro affidate, le amministrazioni di appartenenza assumono a proprio carico ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale e da un eventuale consulente di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'amministrazione esercita nei confronti del dipendente l'azione di rivalsa per tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

ART. 5.

(Area di contrattazione).

1. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico professionale istituito presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale indicato all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, così come gli istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono definiti in una unica, autonoma area intercompartimentale di contrattazione, alle cui trattative partecipano l'Agenzia per la rappresentanza negoziale

delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con delegati in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni dei vari comparti ove è istituito il ruolo unico professionale e delegati delle confederazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva della categoria dei professionisti dipendenti, individuate come associazioni sindacali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 marzo 1970, n. 300, e successive modificazioni, e non meno di un delegato delle organizzazioni sindacali professionali di comparto individuate ai sensi del comma 6 del presente articolo, in rappresentanza esclusiva del personale appartenente al ruolo unico professionale in ciascun comparto del pubblico impiego. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dai contratti individuali di lavoro, secondo le disposizioni di legge e le normative comunitarie ed è disciplinato, in base a criteri uniformi, dagli accordi decentrati per ogni singolo comparto. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento economico, anche di carattere accessorio, della prima qualifica professionale ed è disciplinato con le medesime procedure. Gli accordi sindacali stabiliscono la misura percentuale del trattamento economico anche di carattere accessorio attribuito agli appartenenti alla seconda qualifica professionale.

2. Le materie della contrattazione decentrata da stipulare tra le parti di cui al comma 1 per ogni singolo comparto, vengono stabilite dal contratto collettivo nazionale unico per i vari comparti.

3. In ogni singolo omogeneo settore di lavoro individuato dai contratti di lavoro riferiti alle amministrazioni ed enti pubblici economici, agli enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, alle aziende erogatrici di servizi pubblici e di beni essenziali, alle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate, esercenti pubblici trasporti, alle Ferrovie dello Stato Spa e alle gestioni commissariali governative, ai soggetti individuati alla lettera a) del comma

6 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e agli enti ed aziende indicati al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto di lavoro ed il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli appartenenti al ruolo unico professionale, così come gli istituti normativi non contemplati nella presente legge, sono definiti in una autonoma e separata area di contrattazione. Alle trattative partecipano rappresentanti delegati dalle amministrazioni ove è istituito il ruolo unico professionale o dalle associazioni che le rappresentano nelle contrattazioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva della categoria dei professionisti dipendenti in ciascun settore omogeneo di lavoro individuato dai contratti di lavoro stessi.

4. Il primo contratto collettivo nazionale di lavoro definisce le tabelle di equiparazione degli appartenenti al ruolo unico professionale con riferimento alle qualifiche equipollenti nel pregresso ordinamento, nonché i criteri di inquadramento presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, tenendo conto delle posizioni giuridiche raggiunte alla data di entrata in vigore della presente legge e facendo salvi i trattamenti economici di miglior favore.

5. In ogni struttura professionale delle amministrazioni ricomprese in ciascuno dei comparti del pubblico impiego di cui al comma 1 od in ciascuna struttura professionale delle amministrazioni, enti o aziende dei settori omogenei di lavoro di cui al comma 3, individuati dai contratti di lavoro, i professionisti dipendenti possono costituire proprie rappresentanze sindacali professionali, alle quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300; possono promuovere la costituzione ed il rinnovo di tali rappresentanze sindacali professionali, gli iscritti alle organizzazioni sindacali professionali presenti presso ciascuna delle amministrazioni di appartenenza.

6. Sono riconosciute organizzazioni sindacali professionali rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali

di categoria che rappresentano in ciascun comparto del pubblico impiego esclusivamente la categoria dei professionisti dipendenti aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale unico di lavoro applicato nelle strutture professionali dei vari comparti del pubblico impiego ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, o che abbiano in ciascun settore omogeneo di lavoro un numero di iscritti appartenenti al ruolo unico professionale non inferiore al 10 per cento degli appartenenti al ruolo unico professionale medesimo complessivamente iscritti alle organizzazioni sindacali professionali nell'ambito di ciascun settore omogeneo di lavoro di cui al comma 3.

7. In relazione all'onere relativo all'aggiornamento professionale obbligatorio, agli appartenenti al ruolo unico professionale, unitamente al trattamento fondamentale annuo lordo, è attribuita una indennità professionale per dodici mesi quale trattamento economico accessorio, la cui misura è stabilita in sede di accordo sindacale nazionale.

8. La progressione del trattamento economico del personale appartenente alla prima qualifica del ruolo unico professionale, che al livello d'ingresso non deve essere inferiore a quello della dirigenza, è articolata in tre livelli economici: livello d'ingresso, primo livello differenziato e secondo livello differenziato. L'accesso al primo e al secondo livello differenziato avviene, con cadenza annuale, rispettivamente dopo sei anni e sedici anni di permanenza nel livello inferiore senza demerito professionale valutato dall'ente professionale, risultante dal fascicolo personale. L'accesso al secondo livello economico differenziato avviene per ciascuna categoria professionale sulla base di obiettivi criteri di valutazione da determinare in sede di contrattazione nazionale ai sensi del comma 1 del presente articolo, garantendo trasparenza nelle procedure attuative. L'accesso al secondo livello economico differenziato viene comunque garantito dopo venti anni di permanenza in ruolo senza demerito professionale. L'am-

montare del trattamento stipendiale annuo lordo dei due livelli economici differenziati e gli altri emolumenti retributivi sono definiti in sede di contrattazione nazionale. Il trattamento stipendiale del livello d'ingresso è pari all'80 per cento di quello spettante al primo livello economico differenziato.

9. I trattamenti di pensione del personale di cui alla presente legge sono riliquidati, a seguito delle variazioni delle retribuzioni degli appartenenti al ruolo unico professionale in servizio, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica professionale e per la posizione in cui l'appartenente al ruolo unico professionale si trovava all'atto di cessazione dal servizio, ferme restando, ove previste, le condizioni di miglior favore in godimento.

ART. 6.

(Incentivi per incarichi professionali).

1. La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, l'alta sorveglianza, il collaudo statico, il collaudo tecnico-amministrativo, sono affidati con assoluta priorità, nei limiti delle specifiche competenze, a professionisti dipendenti delle strutture professionali delle amministrazioni e degli enti e aziende che curano l'esecuzione delle opere, ovvero anche a professionisti degli organismi tecnici di cui, per legge, possono avvalersi. Ai fini della valorizzazione della professionalità, per le rispettive competenze e specializzazioni professionali deve essere assicurato, in ogni caso, il criterio della rotazione degli incarichi professionali che devono essere annotati in ordine cronologico a cura delle amministrazioni, enti e aziende interessati in un apposito registro.

2. Gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori di cui al comma 1 possono essere conferiti, su segnalazione di una terna di iscritti esterni da parte degli ordini e dei collegi professionali interessati, ai quali viene inoltrata la richiesta dalle amministrazioni

appaltanti, in via eccezionale e previa motivata verifica sottoscritta in sede istruttoria, sotto la diretta responsabilità del coordinatore della struttura professionale interessata, limitatamente a situazioni in cui sia stata accertata l'impossibilità di far ricorso a specifiche professionalità e specializzazioni di iscritti agli albi, non altrimenti rinvenibili all'interno delle strutture professionali interessate, sia delle amministrazioni del comparto, sia delle amministrazioni degli altri comparti settori di lavoro. Verifiche possono essere disposte dal Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo dei servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato.

3. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo e di collaudo statico sono affidati, a rotazione, dalla amministrazione interessata a professionisti in servizio od in quiescenza delle pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, fatto salvo il criterio della rotazione degli incarichi professionali secondo le modalità indicate al comma 1.

4. Per la valutazione degli onorari relativi agli incarichi di cui al comma 1, conferiti agli appartenenti al ruolo unico professionale, nonché per le perizie e le verifiche, le singole amministrazioni, enti e aziende applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione ridotte del 30 per cento. Per le prestazioni professionali di cui al comma 1, nonché per i lavori di conservazione, trasformazione di opere e di impianti, nonché per le perizie e le verifiche, eseguiti dai professionisti dipendenti dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, le somme dei compensi ridotti per le prestazioni professionali, compresi i compensi, le indennità e gli incentivi previsti per legge, sono destinate dalle amministrazioni di appartenenza alla costituzione di un fondo interno e sono ripartite in misura percentuale e proporzionale fra i professionisti laureati e diplomati che hanno svolto direttamente l'incarico professionale di collaboratori tecnici della struttura professionale che hanno partecipato direttamente con capacità ed esperienza nel-

l'esercizio dell'incarico professionale, secondo criteri di obiettiva trasparenza concordati da ciascuna amministrazione interessata con le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle categorie professionali appartenenti al ruolo unico professionale.

5. Le somme occorrenti ai fini delle attività di cui al comma 3 fanno carico sugli stanziamenti annui previsti per la realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci delle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, ed assegnate ad apposito capitolo degli stati di previsione della spesa o ad apposita voce dei bilanci di previsione.

6. Gli accordi sindacali di cui al comma 2 dell'articolo 5 prevedono, altresì, l'attribuzione e la misura percentuale delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati o comunque recuperati a favore della amministrazione di appartenenza, per l'attività svolta dagli appartenenti al ruolo unico professionale.

ART. 7.

(Accesso).

1. Ai sensi della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'accesso alle due qualifiche professionali del ruolo unico professionale avviene per concorso pubblico indetto dalle amministrazioni, che ne informano la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, per titoli e concorso di selezione, mediante lo svolgimento di prove selettive volte all'accertamento della pratica professionale ed alle quali sono ammessi gli iscritti da almeno cinque anni ai relativi albi professionali indicati nei bandi di concorso, unitamente ai titoli di studio accademici richiesti ed eventuali pubblicazioni, ovvero per corso-concorso per prestazioni professionali specializzate richieste dalle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1 e per le quali

possono essere altresì richiesti titoli di specializzazione accademici ove necessari.

2. Il concorso pubblico di cui al comma 1 deve svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, la tempestività e l'economicità.

3. L'accesso nel ruolo unico professionale per i medici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 1986 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996 avviene presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato o in posizione di fuori ruolo.

4. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

5. La composizione delle commissioni esaminatrici deve comprendere due professionisti dipendenti, di cui uno con l'incarico di coordinatore, interno all'amministrazione che ha bandito il concorso pubblico, con funzioni di presidente, e da un esterno iscritto all'albo professionale esperto nelle materie oggetto delle prove d'esame, designati dal competente organo dell'amministrazione sede del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un laureato dipendente amministrativo.

6. I compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché agli impiegati addetti alla vigilanza scelti tra il personale in servizio nella sede di esame, sono determinati dalle amministrazioni che hanno bandito il pubblico concorso.

7. Per gli appartenenti al ruolo unico professionale l'onere annuo della iscrizione agli albi è a carico della amministrazione.

8. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

ART. 8.

(Comitato consultivo nazionale per le attività professionali).

1. Al fine di assicurare, presso le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1, l'uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale ai fini della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali (CCNAP), di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero da un suo delegato. Il Comitato è organo collegiale a carattere paritetico, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, ha durata quadriennale ed è costituito da membri legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché da membri legali rappresentanti delegati di ciascun settore omogeneo di lavoro di cui al comma 3 dell'articolo 5, designati in ciascun comparto del pubblico impiego ed in ciascun settore omogeneo di lavoro ove è istituito il ruolo unico professionale, dai propri organi rappresentativi e da un eguale numero di membri rappresentanti le categorie professionali appartenenti al ruolo unico professionale eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme e modalità fissate in accordo con le organizzazioni sindacali professionali rappresentative in esclusiva delle categorie professionali dipendenti, dal regolamento di funzionamento del Comitato che detta, altresì, norme sulla propria organizzazione e funzionamento. Deve essere, in ogni caso, assicurata la presenza di almeno un membro delegato in rappresentanza, per ciascun comparto o settore omogeneo di lavoro, delle categorie professionali appartenenti al ruolo unico professionale, in modo che sia

garantita la pluralità delle esperienze, delle conoscenze e la presenza di tutte le categorie professionali. I membri del Comitato possono essere rieletti per non più di due quadrienni consecutivi.

2. L'indirizzo generale, l'individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza e della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie ed affari omogenei, il conferimento degli incarichi esterni all'attività professionale espletata dai dipendenti per conto e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la promozione e lo studio di attività, progetti e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le infrazioni lamentate dalle amministrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli ordini ed ai collegi professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale sono adottati a maggioranza dal Comitato, mediante pareri obbligatori ed istruzioni emanate periodicamente diretti alle amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 1. Il Comitato esprime pareri e formula norme di interpretazione e di indirizzo generale anche sugli affari e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali, costituiti con regolamento interno presso le singole amministrazioni, enti e aziende e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico professionale istituito presso ciascuna amministrazione, dai coordinatori generali delle singole strutture professionali e dal direttore generale e presieduti dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima. Il Comitato può, altresì, prevedere, in accordo con gli enti professionali nazionali e sentite le confederazioni sindacali professionali maggiormente rappresentative su base nazionale, codici di comportamento professionale e formulare proposte al Governo su argomenti attinenti l'attività professionale pubblica e l'organizzazione delle strutture professionali ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime.

ART. 9.

(Incarichi di funzioni dirigenziali).

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « avvocati e procuratori dello Stato » sono aggiunte le seguenti: « nonché a professionisti laureati appartenenti al ruolo unico professionale ».

ART. 10.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0022380